



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PRESSO I SITI IN USO A QUALSIASI TITOLO MEDIANTE CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/99 E ART. 1 CO. 499 L. 208/2015 SUDDIVISA IN DUE LOTTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA**

## **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Ai sensi dell’ art. 26, comma 3 ter del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i

### PREMESSA

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'"interferenza" nella circostanza in cui si verifichi *"un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti"*.

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 50/2016 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi

derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata alla stipula di una Convenzione ex art. 26 L. 488/1999 ed art. 1, comma 499, L. 208/2015, e che, pertanto, la Città Metropolitana di Milano agisce quale soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 D.Lgs. 163/2006, la Città Metropolitana di Milano è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi standard (Allegato al Disciplinare di Gara). Si precisa che, atteso che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, sarà cura delle medesime Amministrazioni Contraenti integrare il predetto documento, prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

In particolare, il presente documento, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni oggetto della "gara per \_\_\_\_\_", che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

## DEFINIZIONI

La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le relative definizioni.

| TERMINI                    | DEFINIZIONI  |
|----------------------------|--|
| Amministrazioni Contraenti | Le Amministrazioni che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura ovvero i soggetti presso i quali deve essere eseguito il contratto.  |
| Fornitore                  | L'impresa (RTI o Consorzio) risultata aggiudicataria <eventuale in caso di gara a più lotti: di uno o più lotti> e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i servizi oggetto del Capitolato Tecnico.   |
| Datore di Lavoro           | <p>Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.</p> <p>Secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e</p> |

|               |   |
|---------------|---|
|               | dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.  |
| DVRI standard | Il presente documento.  |
| DUVRI         | Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 d.lgs 81/2008 e s.m.i. che la singola Amministrazione Contraente è tenuta a redigere, integrando il DVRI standard predisposto dalla Città Metropolitana di Milano.  |
| Lavoratore    | Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. |

## VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

La presente gara ha per oggetto l'affidamento dei Servizi di vigilanza attiva, presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni. Per Servizi di vigilanza attiva si intendono l'insieme di attività finalizzate alla protezione di beni mobili ed immobili dell'Amministrazione Contraente (AC) in conformità al D.M. n. 269 del 1 dicembre 2010 e s.m.i.

Sono di seguito indicate le principali aree di interferenza che possono ragionevolmente prevedersi nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Tali interferenze potrebbero generare dei rischi e quindi richiedere misure di sicurezza atte a eliminarli o quantomeno a mitigarli.

Oltre ai rischi connessi alle lavorazioni stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi :

- Rischi da esecuzione del servizio oggetto d'appalto durante l'orario di lavoro del personale delle Amministrazioni contraenti e/o durante la presenza di utenti;
- Rischi da compresenza di utenti delle Amministrazioni contraenti e di visitatori;
- Rischi da compresenza di lavoratori di altre imprese;
- Rischi da movimento/transito di mezzi di competenza dell'Amministrazione Contrante, oppure di competenza del Fornitore e/o di altre imprese , oppure di visitatori, ad esempio investimenti;
- Rischi da scivolamenti o cadute (complanari o da diverso livello);
- Rischi da interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, con particolare riguardo alle attività svolte in ambienti privi di illuminazione naturale (ad. esempio locali sotterranei);
- Rischi da interruzioni di fornitura di servizi di comunicazione (linea telefonica, rete dati, servizi GSM);
- Rischi da temporanea disattivazione di sistemi antincendio;
- Rischi da temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento;
- Rischi da interventi sugli impianti;
- Interventi di opere murarie che comportino l'utilizzo di attrezzature che possono causare intralcio al movimento di persone e/o di mezzi;
- Rischi da esposizione a rumori continuati e/o intermittenti e/o intensi;
- Rischi da utilizzo di attrezzature e macchinari di competenza delle Amministrazioni contraenti;
- Rischi da movimentazione manuale di carichi;
- Rischi da movimentazione di carichi con ausilio di macchinari;
- Rischi legati a manipolazione di oggetti o caduti di oggetti per cause esterne;
- Rischi meccanici specifici;
- Rischi termici specifici;

- Rischi microclimatici specifici;
- Rischi ambientali specifici;
- Rischi chimici specifici;
- Rischio da esposizione a fumi, nebbie, vapori, gas, getti o schizzi di sostanze dannose;
- Rischi biologici specifici;
- Rischi da esposizione di batteri, virus, funghi, patogeni;
- Rischi da affaticamento mentale;
- Rischi di aggressioni connessi a presenza di valori o altre cause.

Si precisa che il presente documento dovrà essere adattato dalla singola Amministrazione Contraente, prima dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, con i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno mitigare, tali rischi ed indicando i relativi costi; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, integra gli atti contrattuali.